

# Casse vuote e irregolarità nei Durc non giustificano i ritardi di pagamento

**Pnrr**

Le istruzioni di Rgs e Ifel su regole e sanzioni per i premi ai dirigenti

Doppio controllo ai revisori su obiettivi e riconoscimento dell'indennità di risultato

**Arturo Bianco**

Il taglio all'indennità di risultato dei dirigenti per il mancato rispetto dei tempi di pagamento va differenziato negli enti che hanno più codici univoci per la ricezione delle fatture; e si applica anche ai responsabili incaricati di elevate qualificazioni nelle amministrazioni senza dirigenti. Il vincolo scatta anche se l'ente ha difficoltà di cassa e quando le fatture non sono

state pagate per irregolarità del Durc.

Sono le principali indicazioni fornite da Ifel ed Rgs, che non hanno invece dato istruzioni sull'applicazione della disposizione per le valutazioni del 2023. La Ragioneria (circolare 15/2024) ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione della disposizione, chiarendo che rimangono escluse le controprestazioni a singoli cittadini e utenti; con la circolare 17/2024 (Sole 24 Ore di venerdì) ha fornito prescrizioni operative agli enti locali.

La prima è costituita dalla differenziazione della valutazione e, di conseguenza, dell'erogazione dell'indennità di risultato se l'ente ha più codici univoci di fatturazione: in tali casi si devono assumere i risultati singoli. Occorre aggiungere che, per ogni esito, di norma interagiscono il dirigente del settore e quello economico finanziario. Su questo aspetto occorre che gli enti intervengano nella fissazione degli obiettivi e nelle scelte organizzative:

ad esempio dando un termine ai dirigenti dei settori per la liquidazione e a quello finanziario per il pagamento, impegnando i singoli uffici a respingere tempestivamente le fatture prive di elementi essenziali.

La norma si applica negli enti privi di dirigenti ai responsabili con incarichi di elevata qualificazione, figure assimilate ai dirigenti per le attività e per le responsabilità. Il taglio dell'indennità di risultato non si estende al personale dipendente e non produce effetti sulla valutazione.

Le amministrazioni non possono invocare l'indisponibilità di risorse in cassa per giustificare i ritardi. Va ricordato peraltro che i principi della contabilità armonizzata impongono la programmazione dei pagamenti anche con riferimento alla loro sostenibilità (circolare Rgs 17/2024). Gli enti non possono neppure invocare le irregolarità dei Durc per giustificare i ritardi nei pagamenti: in questi casi, i pagamenti vanno girati - nel tetto del debito - alla Pa nei cui

confronti il privato è debitore.

L'inserimento di questo obiettivo nel contratto individuale dei dirigenti, ancorchè richiesto dal legislatore, è sostanzialmente facoltativo: il vincolo da rispettare è l'inserimento nel piano della performance inglobato nel Piao.

Non vengono fornite indicazioni sull'applicazione del vincolo già alle valutazioni del 2023, mentre viene chiarito che il compito della verifica del rispetto dei tempi di pagamento spetta ai revisori dei conti.

Gli organismi di valutazione devono verificare sia l'inserimento del rispetto dei tempi di pagamento come obiettivo trasversale dell'intera struttura sia che l'erogazione della indennità di risultato tenga conto di questo vincolo. Infine, in capo ai segretari è posto il compito di coordinare le attività dei dirigenti e di assumere un ruolo propositivo nella definizione delle necessarie misure organizzative.